

REGIONE MARCHE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ANNUALITÀ 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione 29/12/2025

Periodo temporale di vigenza Annualità 2025

Composizione della delegazione trattante:

- delegazione di parte pubblica Maria Di Bonaventura (Presidente – Direttore Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali)
 Daniela Del Bello (Componente – Dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali)
 Pietro Tapanelli (Componente – Dirigente del Settore SUAM – Lavori, servizi e forniture)

- delegazione di parte sindacale
 (ammesse alla contrattazione e firmatarie) RSU
 FP CGIL
 CISL FP
 UIL FPL
 CSA

Soggetti destinatari Personale non dirigente della Giunta regionale

Materie trattate dal contratto integrativo Fondo per le risorse decentrate e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

- Con decreto del dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali n. 237 del 24/04/2025 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Giunta regionale anno 2025; in data 10/12/2025 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Giunta regionale – annualità 2025; il Collegio dei Revisori dei Conti della regione Marche, con verbale n. 18 del 22/12/2025, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; la Giunta regionale, con deliberazione n. 1893 del 23/12/2025, ha autorizzato la stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo; in data 29/12/2025 è stato sottoscritto il contratto definitivo.
- È stato adottato il Piano della Performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, con deliberazione della Giunta regionale n. 90 del 31/01/2025 e s.m.i., concernente l'approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027, di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021.

- È stato adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 90 del 31/01/2025 e s.m.i., concernente l'approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027, di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021.
- È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013 relativi alla valutazione della performance e alla contrattazione collettiva.
- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009 ed è stata adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 685 del 08/05/2025.
- È stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, con deliberazione della Giunta regionale n. 861 dell'11/07/2022.

2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Il contratto recepisce le disposizioni normative contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, e disciplina la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Giunta regionale, con riferimento all'annualità economica 2025.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e della vigente normativa, tenendo conto degli effetti determinati sull'organizzazione e sugli organici sia della dirigenza che del comparto della Regione Marche dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha trasferito alle regioni le funzioni non fondamentali delle province, attuata dalla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dall'aprile 2016, oltre che dei commi da 793 a 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto il trasferimento alle regioni delle competenze e del personale dei Centri per l'impiego con decorrenza 1° gennaio 2018.

In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a:

- **articoli 79 e 80 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022**, che disciplinano la costituzione del Fondo risorse decentrate ed il suo utilizzo;
- **articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11**, ai sensi del quale, la regione concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- **articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 67, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018 e articolo 79, comma 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022**, a norma dei quali l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- **articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale al personale dei centri per l'impiego trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio;

- **articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ai sensi del quale, è stato armonizzato il trattamento economico del personale delle province transitato nella regione Marche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale regionale;
- **articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135**, ai sensi del quale il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019**, di attuazione dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs n. 75/2017, concernente il trattamento accessorio del personale e la sperimentazione, dal quale risulta in particolare che la Regione Marche rispetta i parametri a) e b) dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, potendo così agire ad incremento della dotazione delle risorse stabili del fondo salario accessorio ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti del personale trasferito dalle province, sia per il comparto che per la dirigenza, come previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017;
- **deliberazione di Giunta regionale n. 568 del 16/05/2019**, concernente la nuova disciplina del processo di omogeneizzazione del trattamento economico del personale proveniente dalle province con quello del personale regionale, alla luce del DPCM 8 marzo 2019;
- **articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34**, ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, dando atto che è fatto salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre;
- **decreto ministeriale 3 settembre 2019**, il quale fa salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018;
- **articolo 57, comma 3-bis e 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126**, ai sensi del quale le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
- **articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2024, n. 207**, ai sensi del quale i commi 3 e 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato di personale ivi previste sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi del citato comma 3-bis;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2021**, concernente il riparto del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali;

- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2024**, concernente il riparto delle risorse per l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali;
- **articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79**, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- **deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 14/02/2023**, con la quale sono stati definiti gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la costituzione Fondo risorse decentrate annualità 2023 - risorse variabili;
- **deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle autonomie n. 23/SEZAUT/2017/QMIG**;
- **deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Veneto n. 79/2022/PAR/ARQUÀ PETRARCA (PD)**;
- **deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia n. 111/2022/PAR**;
- **deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Basilicata n. 20/2025/PAR**;
- **deliberazione della Giunta regionale n. 1736 del 15/11/2024**, che autorizza alla rideterminazione dei limiti relativi ai fondi di finanziamento del trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017), della consistenza numerica e del valore medio pro-capite (art. 33, comma 1, dl 34/2019 convertito nella legge 58/2019), della spesa del personale (art. 1, commi 557 e ss., legge 296/2006);
- **decreto RUS n. 720 del 19/11/2024**, di attuazione della DGR n. 1736/2024;
- **deliberazione della Giunta regionale n. 90 del 31/01/2025**, con la quale la Giunta regionale ha approvato il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027, di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021;
- **deliberazione della Giunta regionale n. 1245 del 29/07/2025**, con la quale la Giunta regionale ha modificato la deliberazione di Giunta n. 90/2025: “Artt. 3 e 11 L.R. n. 18/2021 – Approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027, di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021”.

Risorse Stabili

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, del 21 maggio 2018, richiamato dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019 – 2021, del 16 novembre 2022, è stato determinato l'importo unico consolidato corrispondente all'importo delle risorse stabili del Fondo del personale della Giunta regionale, annualità 2017, certificato dal Collegio dei revisori, incrementato dell'importo corrispondente alle risorse stabili dei Fondi del personale trasferito dalle province ex legge n. 56/2014, in applicazione dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017, al netto di quelle corrispondenti al personale successivamente transitato all'ANAS, sulla base dell'accordo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 831 del 17/07/2017.

Tale ammontare è stato decurtato della somma destinata agli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative), come determinata in sede di contrattazione integrativa in data 28/12/2018, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera u), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018.

Le risorse stabili sono state incrementate secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, lettere a), b) e c), del contratto collettivo sopra citato, relativamente all'incremento di Euro 83,20 per il

personale al 31/12/2015, al differenziale per le posizioni economiche e alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato negli anni dal 2017 al 2024, oltre che degli aumenti contrattuali previsti dall'articolo 79, comma 1, lettere b) e d) e comma 1-bis, del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, relativamente all'incremento di Euro 84,50 per il personale al 31/12/2018 e ai differenziali stipendiali determinati secondo le indicazioni fornite dall'ARAN (pareri CFL 173, CFL 174, CFL 175 e CFL 210).

La parte stabile include anche le risorse di cui all'articolo 67, comma 1, lettera e), in applicazione dell'articolo 1, commi 799 e 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2019, con riferimento al riallineamento del trattamento accessorio del personale trasferito ex legge n. 56/2014 e al trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego. Le risorse per il personale dei Centri per l'impiego sono state ridotte in relazione alle quattro unità di personale trasferite presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Risorse Variabili

Ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021 sopra citato, la parte variabile del Fondo è costituita dagli importi una tantum che derivano dalle risorse non spese rispetto al fondo dell'anno precedente, dalla frazione di RIA non spesa del personale cessato nel 2024, dalle risorse relative ad accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 (deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 02/09/2019) ed al trattamento accessorio per il personale somministrato presso la Giunta regionale e l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (articolo 52, comma 5, CCNL del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018), al netto di quelle per il personale della Giunta regionale assegnato all'Assemblea legislativa delle Marche, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, della legge regionale n. 14/2003 e dell'accordo sottoscritto in data 11/04/2019 (ipotesi accordo sottoscritta in data 29/01/2019). Ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), CCNL comparto Funzioni Locali 2019-2021, nella parte variabile del Fondo, è stata inserita la quota relativa alle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999.

È stato previsto l'incremento di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e all'articolo 79, comma 3, del CCNL 2019-2021, nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 relativo al personale non dirigente, relativamente all'annualità corrente, ripartito tra la componente variabile del Fondo risorse decentrate anno 2025 e lo stanziamento anno 2025 di cui all'articolo 17, comma 6, del predetto CCNL, in misura proporzionale alle rispettive risorse dell'anno 2021.

Sono inoltre stati inseriti gli incrementi di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), del CCNL sopra citato, con riferimento alle risorse etero-finanziate destinate ai rapporti di lavoro attivati con forme contrattuali flessibili o ad incentivare l'impiego di specifiche unità lavorative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza, purché connesse a specifici obiettivi di performance inclusi nell'ambito del PIAO, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, e nei limiti delle risorse finanziarie appositamente stanziare e rendicontate.

In particolare, tali risorse sono relative a specifici progetti, nell'ambito di programmi comunitari o statali, in relazione ai quali sono stati attivati rapporti di lavoro con forme contrattuali flessibili. Tali progetti, in assenza di oneri a carico del bilancio regionale e quindi finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti (pubblici o privati), non rilevano ai fini del computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Tali esclusioni trovano conferma anche nelle deliberazioni della Corte dei Conti n. 23/SEZAUT/2017/QMIG e n. 79/2022/PAR/ARQUÀ PETRARCA (PD) le quali, elencando i presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile al fine dell'esclusione dal predetto limite, precisano che le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna e che devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio. Tale concetto si ribadisce anche nella deliberazione n. 111/2022/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia e n. 20/2025/PAR – Sezione regionale di controllo Basilicata, che nel prevedere la

possibilità del superamento dei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell'ente, ha affermato che tale esclusione è consentita solo nei seguenti casi: compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l'ente dovrebbe altrimenti acquisire all'esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio; entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio; compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei, per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza.

Sono altresì esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per espressa previsione di legge, i rapporti di lavoro attivati con forme contrattuali flessibili legati al PNRR (art. 11, D.L. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022) nonché, in ogni caso, le assunzioni effettuate in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa.

Nei limiti dei relativi importi annualmente stanziati e utilizzati per le specifiche finalità, tra le risorse variabili sono state previste anche quelle di cui all'articolo 79, comma 2, lettera a), del CCNL 2019-2021, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2016-2018; trattasi delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e attività, oltre che quelle destinate al personale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (USR), assunto in deroga alle facoltà assunzionali ai sensi degli articoli 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, non rilevano neanche ai fini del computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Le risorse variabili includono altresì quelle per il personale comandato presso l'Ufficio speciale della ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, e quelle per il personale stabilizzato ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3-septies, del decreto legge n. 104/2020 nonché del DPCM 09/10/2021 e del DPCM 28/03/2024. Queste ultime, essendo in assenza di oneri a carico del bilancio regionale, non rilevano ai fini del computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (art. 11, comma 1, lettera b) del D.L. 135/2018), non rilevano inoltre, per espressa previsione normativa, neanche ai fini del limite di sostenibilità finanziaria (art. 57, comma 3-septies D.L. 104/2020) e da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 705, della Legge 30/12/2024, n. 207, derogano anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi dell'art. 57, comma 3-bis, del D.L. n. 104/2020.

Si precisa che le risorse di parte variabile includono anche gli incrementi relativi al personale regionale assegnato all'USR ai sensi sempre del precitato articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 nonché quelli relativi al medesimo personale con incarico di EQ, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, lett. b) e c) e comma 7-bis del D.L. n. 189/2016 convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Tra le risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge sono inoltre incluse anche quelle per il personale destinato al potenziamento dei Centri per l'impiego (legge 30 dicembre 2018, n. 145 - decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 - articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), oltre che

quelle per il personale della Stazione unica appaltante, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015.

Nella parte variabile del Fondo è stata attribuita, inoltre, riducendo proporzionalmente le risorse stanziare per gli incarichi di EQ e in attuazione della Dichiarazione congiunta relativa al CCDI anno 2024, sottoscritto in data 18/12/2024, una quota pari ad Euro 26.627,24 a favore del personale non dirigente, a parziale scomputo dalla somma di Euro 100.000,00, di cui all'art. 3 del CCDI del 23/12/2019.

Decurtazioni del Fondo

Le risorse del Fondo sono state ridotte della quota eccedente quelle dell'anno 2016, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa e in particolare dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Essendo infatti il personale in servizio non superiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018, per effetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019, si applica il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il suddetto limite, relativamente al Fondo del personale non dirigente, è pari a Euro 8.093.930,87. Le risorse soggette al limite di cui sopra, per l'anno 2025, sono pari a Euro 8.731.219,52 e pertanto la riduzione del fondo ammonta a Euro 637.288,65.

Nel calcolo per la verifica del limite di cui sopra sono state incluse anche le risorse soggette al vincolo destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione.

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 15.348.217,57, non comprensive degli oneri riflessi e IRAP, e sono ripartite, ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

Altre informazioni utili

Per la valorizzazione della performance, trova applicazione il sistema di misurazione e valutazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 861 dell'11/07/2022; sono inoltre previste risorse per la differenziazione del premio individuale ai sensi dell'articolo 81 del CCNL del 16/11/2022, spettante ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate.

Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici compensi ai sensi dell'articolo 70-bis e 70-quinquies del CCNL del 21/05/2018, e degli articoli 84 e 84-bis del CCNL 16/11/2022, sono individuate le tipologie di cui agli articoli 11 e 12 del Contratto decentrato integrativo.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 80, comma 2, lettere b) e g), del CCNL del 16/11/2022, sono previsti i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di determinate prestazioni e attività. Detti compensi sono correlati a:

- funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 5 agosto 2020) e dell'articolo 45, decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (deliberazione della Giunta regionale n. 1128 del 22 luglio 2024);
- attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alle sentenze favorevoli con spese a carico della controparte e alle sentenze favorevoli con spese compensate (deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 19 dicembre 2016);
- progetti finalizzati, svolti dal personale regionale assegnato alla struttura indicata all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), finanziati con le risorse previste dall'articolo 9, comma 3-bis, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37;

- trattamento accessorio spettante al personale assegnato al potenziamento dei Centri per l'impiego ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 11, comma 1, lettera b);
- trattamento accessorio spettante al personale a tempo determinato assegnato all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e articolo 50, comma 7, lett. b) e c) e comma 7-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e articolo 57, comma 2-bis e comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126;
- trattamento accessorio spettante al personale stabilizzato assegnato all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 ai sensi dell'articolo 57, comma 3 e comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126 e del DPCM del 09/10/2021 e del DPCM del 28/03/2024 e articolo 50, comma 7, lett. b) e c) e comma 7-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- trattamento accessorio spettante al personale in posizione di comando assegnato all'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e articolo 50, comma 7, lett. b) e c) e comma 7-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- incrementi della retribuzione di posizione e del salario accessorio spettanti ai dipendenti regionali distaccati presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, lettere b) e c) e comma 7-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- trattamento accessorio del personale regionale assegnato al Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015.

Le indennità condizioni di lavoro di cui all'articolo 70-bis del CCNL 2016 – 2018, come modificato dall'articolo 84-bis del CCNL 2019 - 2021, le indennità di turno e di reperibilità, nonché compensi di cui all'articolo 24, comma 1, del CCNL del 14/09/2000, sono erogate in ragione delle spettanze individuate da ogni dirigente nel limite delle risorse a tale fine destinate dal presente contratto.

L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 861 dell'11/07/2022 è conseguente all'attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione. L'intero processo della performance si snoda nelle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione, inquadrabili nell'ambito più generale del ciclo di gestione della performance, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017. Il metodo di elaborazione del documento è basato su coerenza e correlazione; in particolare gli obiettivi sono stati impostati in maniera fortemente integrata; essi nascono e si sviluppano nell'ambito di un sistema a cascata in cui la priorità strategica è declinata in obiettivi strategici misurati con obiettivi di outcome (controllo strategico), a loro volta declinati in obiettivi operativi affidati al coordinamento dei Direttori di Dipartimento e assegnati alla responsabilità attuativa di Dirigenti di Direzione e di Settore e misurati con indicatori di output (controllo di gestione).

Gli obiettivi della struttura costituiscono performance organizzativa e sono distinti dagli obiettivi individuali che affluiscono in via esclusiva ai dirigenti. Gli obiettivi di performance organizzativa rappresentano i “traguardi” che la struttura/ufficio deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (dirigenti e personale) sono chiamati a contribuire; gli obiettivi individuali, invece, sono obiettivi assegnati specificamente al dirigente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del dirigente e non collegate a quelle della struttura.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati previsti nel Piano della performance, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 90 del 31/01/2025 e s.m.i..

Si specifica che, per l'annualità 2025, non è stato applicato l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 (cd. Decreto PA 2025).

Ancona, li 29/12/2025

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
RISORSE UMANE E STRUMENTALI
(Dott.ssa Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2015 e che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.